

Decreto federale concernente un credito quadro per la continuazione della cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est e della CSI

del 4 ottobre 2004

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l'articolo 54 della Costituzione federale¹;

visto l'articolo 8 del decreto federale del 24 marzo 1995² concernente
la cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est;

visto il messaggio del Consiglio federale del 31 marzo 2004³,

decreta:

Art. 1

¹ Per la continuazione del sostegno ad azioni in favore del processo di transizione in atto negli Stati dell'Europa dell'Est e della CSI il credito quadro stanziato con il decreto federale del 13 giugno 2002⁴ sull'aumento e la proroga del credito quadro per la cooperazione con l'Europa orientale è aumentato di 400 milioni e la sua durata è prorogata di due anni, ossia sino alla fine del 2006.

² L'aumento del credito quadro finanzia anche il personale supplementare temporaneamente necessario per assolvere i compiti alla Centrale.

³ I crediti annui di pagamento sono iscritti nel preventivo.

Art. 2

Il presente decreto non sottostà a referendum.

Consiglio degli Stati, 17 giugno 2004

Il presidente: Fritz Schiesser

Il segretario: Christoph Lanz

Consiglio nazionale, 4 ottobre 2004

Il presidente: Max Binder

Il segretario: Ueli Anliker

¹ RS 101

² RS 974.1

³ FF 2004 1597

⁴ FF 2002 3983

